



## L'ASSEMBLEA

**PREMESSO** che con proprie deliberazioni:

- n. 3 di reg. del 30.3.2001, sono state individuate le gestioni da salvaguardare ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e della Legge Regionale del 27.3.1998, n. 5;
- n. 5 di reg. del 30.3.2001 è stato previsto che la gestione del servizio idrico integrato a regime venga assunta da n. 4 (quattro) Enti Gestori secondo un'organizzazione territoriale da definirsi con provvedimento successivo e, comunque, allora indicata in due aree ricadenti nel territorio della Provincia di Padova e due aree ricadenti nel territorio della Provincia di Vicenza;

**RICHIAMATA** altresì la Legge Regionale n. 5 del 27.3.1998 agli articoli:

- 7, comma 4, ai sensi del quale *“per particolari ragioni di natura territoriale e amministrativa, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'ambito e di qualità del servizio prestato all'utenza, l'Autorità d'ambito può organizzare il servizio idrico integrato anche prevedendo più soggetti gestori, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 9”*;
- 9 comma 2, ai sensi del quale, *“nel caso di applicazione del comma 4 dell'articolo 7, al fine di garantire adeguate caratteristiche di efficienza, efficacia ed economicità della gestione e di qualità del servizio prestato all'utenza, ciascun soggetto Gestore, con l'esclusione delle concessioni mantenute, serve parti geograficamente omogenee dell'ambito territoriale ottimale con almeno 200.000 abitanti serviti, intesi quale risultato della somma tra gli abitanti residenti e la media, su base annua, delle presenze turistiche”*;

**RICHIAMATE** le proprie deliberazioni:

- n. 3 di reg. del 21.03.2006 con cui è stata approvata l'organizzazione del servizio idrico integrato a regime;
- n. 5 di reg. del 21.03.2006 con cui è stato approvato l'affidamento “diretto” della gestione del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 ai gestori Alto Vicentino Servizi SpA e Centro Veneto Servizi SpA;
- n. 15 di reg. del 28.12.2006 con cui è stato approvato il Disciplinare di regolazione per la gestione del servizio idrico integrato da parte di AcegasAps SpA nei Comuni di Abano Terme e Padova per il periodo 2007-2028;
- n. 6 di reg. del 20.07.2007 con cui è stato approvato l'affidamento “diretto” della gestione del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 al gestore AIM Vicenza Acqua SpA;

**RICHIAMATE** le deliberazioni consiliari assunte dalla Regione del Veneto:

- n. 67 del 15.06.2006 con cui sono stati ripermetrati i confini dell'ambito Bacchiglione, includendo il comune di Saonara nell'ambito "Brenta";
- n. 110 del 28.07.2006 con cui sono stati ripermetrati i confini dell'ambito Bacchiglione, includendo i comuni di Brendola, Lonigo e Montecchio Maggiore nell'ambito "Valle del Chiampo".

**PRESO ATTO** che alla data odierna il disegno organizzativo a regime stabilito con la sopra citata deliberazione n. 3 di reg. del 21.03.2006 risulta completato per quattro sub-ambiti dei cinque in essere, fatta eccezione per il sub ambito c.d. "Piovese" la cui organizzazione a regime, in via residuale, deve essere pertanto perfezionata;

**RICHIAMATE** le proprie deliberazioni:

- n. 13 di reg. del 30.12.2002 con la quale è stata approvata la Convenzione con il gestore APGA Srl per il periodo 2003-2006 nel sub ambito "Piovese", ovvero il contratto di servizio con cui sono state disciplinate le modalità di erogazione del servizio, gli investimenti da realizzare e la tariffa del servizio idrico integrato applicabile;
- n. 16 di reg. del 28.12.2006 con la quale si è preso atto della proroga della Convenzione 2003-2006 sino al 31.12.2007 disposta *ex lege* dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223, provvedendo contestualmente a ridefinire il piano degli interventi ed il piano tariffario applicabile sino a tale nuovo termine;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 3 di reg. del 21.03.2006 con la quale furono stabilite le modalità di organizzazione del servizio a regime nel sub-ambito "Piovese", nelle parti in cui:

- si prese atto che il sub-ambito "Piovese" non soddisfa il requisito dimensionale di 200.000 abitanti di cui all'art. 10 della Legge Regionale 5/98 e che pertanto il gestore APGA Srl non può proseguire autonomamente la gestione del servizio idrico integrato in tale sub-ambito;
- si prese atto che l'Assemblea dei soci di APGA. Srl, aveva deliberato di addvenire, attraverso l'aggregazione (o altra forma equivalente) con AcegasAps SpA, alla gestione del servizio idrico integrato a regime o, in subordine, qualora non fosse percorribile tale ipotesi, di richiedere l'attivazione della procedura di affidamento del servizio mediante gara ad evidenza pubblica;
- si verificò che, sulla base della normativa in essere a quella data, l'ipotesi di aggregazione con AcegasAps SpA avrebbe consentito, alla società risultante dall'aggregazione, la

prosecuzione della gestione del servizio idrico integrato nel sub-ambito c.d. “piovese” solamente sino al termine del periodo transitorio;

- si stabilì che il servizio idrico integrato nei Comuni del sub-ambito “Piovese” sarebbe stato erogato, attraverso l’indizione entro il 30.6.2006, da parte dell’Autorità d’Ambito, di gara ad evidenza pubblica;
- si stabilì che, in alternativa alla precedente opzione, il servizio sarebbe potuto anche essere garantito, previo espresso accordo degli Enti locali e delle società interessate, attraverso la ripermimetrazione dell’area servita da un altro gestore affidatario “*in house*” appartenente all’A.T.O. Bacchiglione, ricomprendendovi i 10 Comuni serviti da APGA Srl, a condizione che si fosse addivenuto, entro il 31.5.2006, alla deliberazione di fusione per incorporazione e che fossero stati rispettati i requisiti di cui all’art. 113 comma 5 lettera c) del T.U.E.L. e ss.ii.mm. e quelli di cui all’art. 9 commi 1 e 2 della L.R. 27 marzo 1998, n. 5;

**DATO ATTO** che, a seguito della proroga del periodo transitorio disposta *ex lege* dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223, l’Ente ha ritenuto di non avviare entro il termine del 30.06.2006, stabilito dalla sopra richiamata deliberazione del 21.03.2006, la procedura di assegnazione del servizio nel sub-ambito “Piovese” mediante gara ai sensi dell’art. 113 co. 5 lett. a) del T.U.E.L., consentendo pertanto ai Comuni soci di APGA Srl di disporre di un periodo di tempo più ampio per valutare eventuali ipotesi di aggregazione con altro gestore già affidatario diretto del servizio;

**VERIFICATO** che, con note assunte agli atti dell’Ente in data 10.09.2007, le Società APGA srl e AcegasAps spa hanno comunicato all’Autorità d’Ambito il perfezionamento dell’operazione di fusione per incorporazione di APGA srl in AcegasAps spa, con atti iscritti alle competenti Camere di Commercio in data 07.09.2007, aventi efficacia dal 1 ottobre 2007;

**PRESO ATTO** che con la sopra richiamata nota del 10.09.2007 APGA Srl ha richiesto all’Autorità d’Ambito la cessazione del regime di salvaguardia;

**ATTESO** che:

- APGA Srl è una società a totale partecipazione pubblica costituita, nell’attuale forma societaria, nel 1999, dai 10 Comuni del sub-ambito “Piovese” allo scopo di fornire alla propria comunità il servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 22 comma 3 della Legge 142/90;
- APGA Srl eroga il servizio idrico integrato esclusivamente nel territorio dei 10 Comuni soci;

- che i Comuni soci di APGA Srl sono legati da una Convenzione sottoscritta in data 31 maggio 1999 per la gestione integrata e coordinata dei servizi pubblici, di modo che il capitale pubblico è legato da ben precisi vincoli amministrativi, finalizzati anche al controllo ed alla sorveglianza sull'andamento della gestione;
- che la Legge 142/90 configura la costituzione di una società mista come uno dei possibili modelli organizzativi per la gestione di un servizio pubblico locale da parte delle Amministrazioni locali;

**DATO ATTO** inoltre che:

- APGA Srl è affidataria del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni soci a far data dalla trasformazione della preesistente azienda speciale consortile in APGA società a responsabilità limitata, in quanto è una società costituita dai 10 Comuni del sub-ambito "Piovese" allo scopo di fornire alla propria comunità il servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge 142/90;
- che APGA Srl serve una popolazione residente pari a 61.581 abitanti (base censimento 2001) e non raggiunge pertanto il requisito dimensionale minimo di 200.000 abitanti serviti previsto dalla Legge Regionale del Veneto per la gestione autonoma del servizio idrico integrato a regime;

**RILEVATO** che:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. "Matteoli") ha abrogato, all'art. 175 lett. u), quanto disposto dall'art. 10 comma 3 della Legge 36 del 1994 (c.d. "Legge Galli"), ai sensi del quale *"le società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della presente legge, ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione"* e che pertanto le concessioni rilasciate successivamente al 1994 proseguono fino alla loro naturale scadenza;
- stante la normativa vigente alla data della presente deliberazione, l'affidamento del servizio ad APGA Srl operato dai Comuni dell'ambito "Piovese" mediante la costituzione della società in parola, continua ad operare sino alla naturale scadenza della convenzione;
- nel caso di fusione tra due società, la società risultante dall'aggregazione conserva i diritti e gli obblighi che avrebbero avuto separatamente le due società ai sensi dell'art. 2504 bis del codice civile;
- che a seguito dell'incorporazione di APGA Srl in AcegasAps SpA, la società incorporante rimane titolare, sino alla naturale scadenza, degli affidamenti del servizio idrico integrato secondo il regime proprio delle due società prima dell'aggregazione;

- che attraverso la fusione per incorporazione di APGA Srl in AcegasAps, la società incorporante rimane affidataria del servizio nei Comuni di Abano Terme e Padova e nei Comuni del “Piovese”, soddisfacendo pertanto il requisito dimensionale minimo di 200.000 abitanti residenti stabilito dall’art. 10 della legge regionale Veneto n. 5/98;

**VERIFICATO**, alla luce di quanto sopra, che:

- l’aggregazione per incorporazione di APGA Srl in AcegasAps SpA soddisfa il requisito dimensionale di cui alla legge regionale, in quanto il gestore derivante dall’aggregazione serve un territorio di c.ca 285.000 abitanti;
- l’aggregazione risulta coerente con la deliberazione assembleare dell’A.A.T.O. n. 5 del 30.03.2001, tuttora valida, che stabilisce che la gestione a regime venga assunta da quattro gestori, di cui due nella provincia di Padova;
- l’aggregazione tra AcegasAps spa ed APGA srl risulta giuridicamente e tecnicamente sostenibile, ed idonea pertanto a mantenere, in capo al soggetto derivante dalla fusione, la concessione per l’erogazione del servizio idrico integrato nel territorio del “Piovese”, rilasciata nel 1999 dai comuni soci di APGA Srl;

**ATTESO** inoltre, come emerge dalla relazione tecnica allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che:

- il sistema acquedottistico dell’area del “Piovese” è già oggi alimentato per circa il 40% del fabbisogno complessivo attraverso lo schema idrico della città di Padova mentre per il rimanente 60% è alimentato in via autonoma attraverso attingimenti di subalveo e di acque superficiali del fiume Adige;
- i reflui scaricati in fognatura nei Comuni del “Piovese” sono attualmente conferiti ad impianti di depurazione ubicati all’interno del sub-ambito;
- il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) del 1989 stabilisce che tutti i reflui dell’area “Piovese” siano conferiti all’impianto di depurazione centralizzato di Codevigo;
- che, in ottemperanza alla programmazione regionale, il vigente Piano d’Ambito stabilisce un potenziamento dell’impianto di depurazione di Codevigo sino ad una capacità depurativa di 85.000 abitanti equivalenti entro il 2017, accompagnata da una contestuale estensione dei collettori fognari dell’intero sub-ambito del “Piovese” recapitanti all’impianto;

**DATO ATTO** pertanto che, sotto il profilo tecnico ed impiantistico:

- il territorio del “Piovese” è contiguo a quello gestito con AcegasAps ed è pertanto ragionevole attendersi che possano essere conseguite delle rilevanti sinergie operative a seguito della fusione, come è evidenziato nel piano economico e finanziario allegato al Disciplinare di regolazione;
- si evidenzia una stretta connessione tra il sistema acquedottistico attualmente gestito da AcegasAps SpA e quello dell’area “Piovese”, tale che l’individuazione di una gestione unitaria per i due sub-ambiti consente di beneficiare delle sinergie derivanti dalla condivisione dei rispettivi *know-how* aziendali e delle competenze tecnico-professionali e della conseguente ottimizzazione della gestione della risorsa idrica attualmente fornita in misura significativa da AcegasAps;
- il sistema fognario e depurativo dell’area “Piovese” risulta autonomo rispetto agli schemi fognari e depurativi di altri gestori nell’ambito Bacchiglione, così che qualunque opzione di ripermetrazione dell’area del “Piovese” all’interno di quella servita da altri gestori non pregiudicherebbe l’unitarietà gestionale e la qualità del servizio erogato;

**ATTESO** inoltre che:

- l’aggregazione societaria tra AcegasAps SpA e APGA Srl garantisce il raggiungimento di una soglia dimensionale tale da perseguire idonee economie di scala e di scopo riconducibili alla razionalizzazione organizzativa, consentendo pertanto un abbattimento dei costi fissi di struttura non perseguibile nel caso del mantenimento di un’autonomia gestionale del solo sub-ambito “Piovese”;
- sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario, l’aggregazione tra AcegasAps SpA e APGA Srl consente di beneficiare delle sinergie tipiche di una società *multiutility* nonché delle esternalità positive dovute alla rilevante capacità patrimoniale e finanziaria della società aggregante;
- la tariffa applicabile a seguito della fusione tra AcegasAps SpA ed APGA Srl risulta notevolmente inferiore rispetto a quella prevista per la gestione autonoma del solo territorio del Piovese e comunque si colloca tra le più basse a livello di ambito;

**CONSIDERATO** pertanto che le sinergie sopra richiamate derivanti dall’aggregazione per incorporazione di APGA Srl in AcegasAps SpA si traducono in minori costi di gestione e che tale beneficio sarà trasferito ai clienti dell’ambito “Piovese” sotto forma di miglioramenti nella qualità del servizio nonché di migliori condizioni tariffarie del servizio idrico integrato;

**DATO ATTO** dunque, per le ragioni sopra esposte, che:

- l'individuazione di un sub-ambito territorialmente omogeneo, corrispondente ai comuni attualmente gestiti da AcegasAps SpA e APGA Srl, risponde a criteri gestionali di efficienza, efficacia ed economicità del servizio idrico integrato, sia sotto il profilo tecnico-impiantistico che sotto quello economico e organizzativo, e che è pertanto idonea a produrre un vantaggio per i cittadini misurabile anche attraverso una diminuzione della tariffa del servizio idrico integrato per l'area del "Piovese";
- l'aggregazione societaria e la conseguente ripermimetrazione dell'ambito "Piovese" all'interno del territorio attualmente servito da AcegasAps SpA realizza l'interesse pubblico individuato nella qualità del servizio idrico integrato e nella minore spesa del servizio per gli utenti rispetto alla previsioni della vigente pianificazione d'ambito riferita al solo sub-ambito "Piovese";

**VISTA** la deliberazione n. 91 di reg. del 14.09.2007, immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea:

- di prendere atto che il Gestore AcegasAps spa, come risultanza della fusione con APGA srl, conserva i diritti e gli obblighi che avrebbero avuto separatamente le due società, ai sensi dell'art. 2504 bis del codice civile, e rimane dunque titolare, sino alla naturale scadenza, degli affidamenti del servizio idrico integrato secondo il regime proprio delle due società prima dell'aggregazione;
- di ripermimetrare il subambito servito dal Gestore AcegasAps spa, costituito dai Comuni di Abano Terme, Padova e dai dieci Comuni serviti nel periodo di salvaguardia dal gestore APGA srl;
- di prendere atto che il gestore AcegasAps spa, a far data dall'efficacia dell'atto di fusione per incorporazione di APGA srl in AcegasAps spa, fissata nel giorno 01.10.2007, erogherà il servizio idrico integrato nel subambito come definito al punto 2 del presente dispositivo;
- di approvare il disciplinare finalizzato a regolamentare l'erogazione del servizio idrico integrato da parte di AcegasAps spa nel subambito costituito dai Comuni di Abano Terme, Padova e dai dieci Comuni del c.d. "Piovese", come allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 5, comma 7 lett. b), c), d), e) della L.R. n. 5/98 che disciplina la competenza dell'Assemblea relativamente alle materie oggetto del presente provvedimento;
- l'art. 7, comma 2, lett. c) del vigente Statuto dell'Autorità d'Ambito che disciplina le competenze dell'Assemblea in materia di organizzazione del servizio idrico integrato;



**VISTI:**

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 c.d. Testo Unico in Materia Ambientale;
- la L.R. 27.3.1998, n. 5, che ha individuato l'Ambito Territoriale Ottimale denominato "Bacchiglione";
- lo Statuto dell'A.A.T.O. Bacchiglione;

**DATO ATTO** che in ordine alla presente deliberazione il Direttore ha espresso i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, riportati in calce alla medesima;

**CON I VOTI** espressi nei termini di legge, che si riportano di seguito:

- Votanti 78
- Favorevoli 78
- Contrari 0
- Astenuti 1

**DELIBERA**

1. di prendere atto che il Gestore AcegasAps spa, come risultanza della fusione con APGA srl, conserva i diritti e gli obblighi che avrebbero avuto separatamente le due società, ai sensi dell'art. 2504 bis del codice civile, e rimane dunque titolare, sino alla naturale scadenza, degli affidamenti del servizio idrico integrato secondo il regime proprio delle due società prima dell'aggregazione;
2. di ripermire il subambito servito dal Gestore AcegasAps spa, costituito dai Comuni di Abano Terme, Padova e dai dieci Comuni serviti nel periodo di salvaguardia dal gestore APGA srl;
3. di prendere atto che il gestore AcegasAps spa, a far data dall'efficacia dell'atto di fusione per incorporazione di APGA srl in AcegasAps spa, fissata nel giorno 01.10.2007, erogherà il servizio idrico integrato nel subambito come definito al punto 2 del presente dispositivo;
4. di approvare il disciplinare finalizzato a regolamentare l'erogazione del servizio idrico integrato da parte di AcegasAps spa nel subambito costituito dai Comuni di Abano Terme, Padova e dai dieci Comuni del c.d. "Piovese", come allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che la relazione tecnica è allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione per appello nominale, di seguito riportata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:

- Votanti 78
- Favorevoli 78
- Contrari 0
- Astenuti 1

### **PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)**

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Si esprime parere: FAVOREVOLE

Data, 24.09.2007.

**IL DIRETTORE**  
(dott. Paolo Rocca)